

Ai Sindaci dei Comuni della provincia di  
Cremona

**Oggetto: Ordinanze comunali in deroga alla Direttiva Nitrati e relative all'impiego agronomico di matrici azotate nel periodo invernale – Richiamo al corretto ambito di applicazione**

Alla cortese attenzione dei Sindaci dei Comuni in indirizzo e con la preghiera di diffusione alle Amministrazioni Comunali interessate.

Visto:

- le ordinanze sindacali emesse ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 267/2000 nel corso della stagione invernale 2024/2025, relative all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di altri prodotti o sottoprodotti contenenti azoto, e l'imminente inizio della stagione invernale 2025/2026;
- il decreto n. 15096 del 27/10/2025 della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste di Regione Lombardia che individua i divieti temporali di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ed altre matrici azotate per la stagione autunno-vernina 2025/2026;

la presente Amministrazione richiede che le ordinanze in oggetto:

- siano trasmesse a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste – a mezzo PEC al seguente indirizzo: [agricoltura@pec.regione.lombardia.it](mailto:agricoltura@pec.regione.lombardia.it), riportando nell'oggetto "Ordinanza in deroga alla Direttiva nitrati 91/676/CEE";
- contengano le seguenti informazioni:
  - l'azienda o le aziende a cui si applica;
  - la quantità di effluente che può essere utilizzata nel limite di quella necessaria per mettere in sicurezza i bacini di stoccaggio (non quindi lo svuotamento dei bacini);
  - i giorni nei quali distribuire sugli appezzamenti gli effluenti di allevamento, tenendo conto delle condizioni meteorologiche, della praticabilità dei terreni e delle disposizioni previste;
  - i terreni sui quali spandere, con l'indicazione dei mappali catastali;
  - l'indicazione dell'immediato interrimento degli effluenti sparsi.

Si ritiene inoltre opportuno fare le seguenti precisazioni.

L'applicazione ed il recepimento della Direttiva Nitrati 91/676/CEE è avvenuta con l'emanazione di provvedimenti a livello nazionale (D. Lgs 152/2006 e D.M. 25 febbraio 2016) seguiti da provvedimenti specifici regionali che, per la Lombardia sono rappresentati dal Programma d'azione nitrati 2024-

2027 per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (D.g.r. 4284/2025), e dalle linee guida per le Zone Non Vulnerabili ai Nitrati (D.g.r. 4285/2025).

I provvedimenti richiamati attribuiscono alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura - la competenza esclusiva nell'applicazione della Direttiva Nitrati e disciplinano i criteri, le norme tecniche, i vincoli spaziali e temporali relativi all'utilizzazione agronomica delle matrici azotate quali: effluenti di allevamento e digestati, fertilizzanti riconosciuti ai sensi del D.Lgs 75/2010, fanghi di depurazione, acque reflue e sottoprodotti della vinificazione.

In base a quanto stabilito delle sopra menzionate D.g.r. n. 4284/2025 e n. 4285/2025 (capitolo 3.1. dell'allegato A), coerentemente con le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016, articolo 40, comma 1 e 2, Regione Lombardia stabilisce 90 giorni minimi, tra il 1° novembre e fine febbraio, in cui è vietata la distribuzione in campo e l'uso agronomico delle matrici azotate sopra citate.

I 90 giorni di divieto sono così individuati: 60 giorni continuativi tra il 1° dicembre ed il 31 gennaio, definiti con decreto annuale da Regione Lombardia; 30 giorni nel mese di novembre e di febbraio, definiti da Regione Lombardia con appositi bollettini agrometeorologici principalmente sulla base dell'andamento meteorologico e delle condizioni di praticabilità dei terreni.

Tenuto conto che, secondo le D.g.r. n. 4284/2025 e n. 4285/2025 (capitolo 4.3. dell'allegato A), le aziende devono garantire una capacità di contenimento degli stoccaggi per gli effluenti di allevamento rispondente al liquame prodotto in 180 giorni per gli allevamenti suinicoli e 120 giorni per quelli bovini, quindi ampiamente al di sopra del periodo di divieto continuativo di 60 giorni, la necessità di smaltimento dell'effluente stoccato in deroga alle disposizioni vigenti, è considerato un indicatore di carenza di stoccaggi da attenzionare in fase di analisi del rischio per l'individuazione del campione di aziende da sottoporre annualmente a controllo.

Al fine di evitare erranee interpretazioni in ordine alle competenze dei diversi enti territoriali coinvolti (Stato, Regione, Province e Comuni), si ritiene opportuno, nel rispetto delle prerogative dei sindaci, ricordare che la determinazione delle norme di utilizzazione agronomica delle matrici azotate è normata e controllata dalla Regione quale Autorità competente. Si invitano altresì i Sindaci tutti a prendere in considerazione la delicatezza della materia, oggetto di monitoraggio e verifica da parte della Commissione Europea, anche in relazione alla procedura di infrazione relativamente all'inquinamento delle acque da nitrati.

Pur riconoscendo la facoltà dei Sindaci di emanare ordinanze in applicazione dell'art. 50 "Competenze del sindaco e del presidente della provincia" del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", si ritiene opportuno richiamare che tale disposizione, al comma 5, specifica quanto segue: *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (... omissis ...)"*.

Alla luce di quanto sopra, una lettura coerente della norma, e delle rispettive competenze dei diversi livelli di amministrazione territoriale, conduce ad un'interpretazione restrittiva della possibilità di ricorrere a tali ordinanze nell'ambito della gestione dell'uso agronomico degli effluenti di allevamento e delle altre matrici azotate.

Le ordinanze in oggetto devono essere limitate e circoscritte a casi specifici individuati puntualmente, motivate da effettiva e documentata necessità (anche attraverso documentazione fotografica) e da condizioni di emergenza sanitaria o di igiene pubblica, che configurino un rischio concreto ed immediato.

Non possono pertanto rientrare nel corretto esercizio di tale potere, le ordinanze a carattere generale o preventivo, estese a tutto il territorio comunale, emesse in assenza dei presupposti di urgenza e contingenza e di evidenze oggettive di necessità.

È esclusa pertanto la facoltà di derogare alla Direttiva Nitrati e al periodo di divieto normato, con ordinanze emesse in assenza di una precisa e puntuale attività di verifica delle condizioni critiche segnalate dalle aziende.

Il Dirigente  
ANDREA AZZONI

**Referente per l'istruttoria della pratica:** Francesca Orlando Tel. 02/6765.5027